

On. Tribunale di Massa Carrara
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON DOMANDA CAUTELARE - EX ART. 700 - C.P.C.

In funzione del Giudice del Lavoro

Ricorso

Per Rita Guradavascio - nata a Genova in data 24/01/1984 (*Codice fiscale GRDRTI84A64D969M*) ed ivi residente in Via Ruffo di Calabria n. 108 - elettivamente domiciliata - presso e nello studio dell'Avv. Francesco Lumia in Spiazzo Morello n. 10 a Licata - *Codice fiscale (LMUFNC76C12D960U)* *Tel/fax 09221896257 – pec: lumiafrancesco@avvocatiagrigento.it* che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del presente atto

CONTRO: *Il MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore – domiciliato ex legge presso l'avvocatura dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma .*

RESISTENTI

CONTRO: L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI BARI – *in persona del suo legale rappresentante pro – tempore elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma .*

A) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI - *in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato- ex lege - presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma .*



B) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA – in persona del suo legale rappresentante pro – tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Alcide De Gaspari n. 81 Palermo.

C) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Alcide De Gaspari n. 81 Palermo.

D) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Alcide De Gaspari n. 81 Palermo.

E) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PALERMO in persona del suo legale rappresentante pro – tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Alcide De Gaspari n. 81 Palermo.

F) UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE SCOLASTICO PER LA REGIONE SICILIA in persona del suo legale rappresentante pro – tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Via Alcide De Gaspari n. 81 a Palermo.

E NEI CONFRONTI

Bombaci Giuseppe 13/09/1978 SR; **Cocina Laura** 28/09/1978 CT; **Cascone Giovanni** 26/09/1975 ; **Dimartino Maria Moanda** - 12/10/1980 ; **Rg Greco Sarina** 13/03/1956 Ct ; **Puglisi Isabella** 25/09/1964 RG ; **punti 15 Arabito Patrizio** - 16/03/1974 Ct ; **Cerami Maria** 20/09/1978 Pa ; **Lanza Giovanna** 19/12/1953 Pa ; **Barbagallo Debora** 27/12/1973 Sr ; **Accardo Corrada**



13/11/1949 Sr ; Zucchi Gaetana 12/06/1968 – Me ; Cacopardo Fiammetta - 06/08/1981 - Me ; Pruiti Ciarello Daniela - 25/12//1975 - Me

Avverso –

- **il Provvedimento datoriale** – del Ministeriale della Ricerca Scientifica e dell'Università di attribuzione sede dopo la procedura di mobilità personale anno 2016/2017 presso l'ambito territoriale della Toscana – docente prof. ssa Rita Guardavascio –

Oggetto: Riconoscimento - del diritto all'assegnazione - presso gli ambiti territoriali delle provincia di Catania, Palermo, Messina, Siracusa.

In fatto

La - ricorrente - Prof. ssa - Rita Guardavascio - nata a Genova in data - 24 Gennaio 1984 – docente – iscritta nelle GAE(punteggio 109) delle provincie di Caltanissetta inerente una posizione fra i primi cinque – in graduatoria dopo essere stata assunta nella fase C – ed assegnata all'ambito territoriale di Bari ha regolarmente partecipato - alla mobilità – interprovinciale –con punti 21- richiedendo - l'assegnazione presso le provincie della Regione Sicilia per le seguenti sedi ed **ambiti territoriali della Sicilia :**

ambito 2, ambito3, ambito 1, ambito5, ambito17, ambito19, ambito9, ambito10, ambito18, ambito8, ambito4, ambito12, ambito23, ambito21, ambito20, ambito7, ambito11, ambito 28,ambito25, ambito 24,, ambito6, ambito22, ambito26, ambito13, ambito14, ambito 16,ambito15, ambito 27.

La sottoscritta - con punteggio pari a 21 - inspiegabilmente rispetto ad altri numerosi candidati alla procedura di mobilità con punteggio inferiore è stata assegnata all'ambito territoriale della Toscana. Dalla



lettura del riepilogo complessivo dei movimenti ufficiali pubblicati dal MIUR (All. 1) per la classe di concorso A028 si evince chiaramente che sono stati assegnati posti nell'ambito territoriale della Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di Catania – Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa – Ufficio Scolastico Provinciale di Messina – Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo - a docenti con punteggio minore di quello vantato della sottoscritta.

A titolo fondante e semplificativo almeno i seguenti candidati per l'ambito provincia scolastico di Catania che sono stati assegnati all'ambito richiesto presso la provincia di Catania con i seguenti punteggi sono :

- 1) **Bombaci Giuseppe** 13/09/1978 SR - punti 18 - Sicilia **ambito007** - SIC0000007 .
- 2) **Cocina Laura** 28/09/1978 CT - punti 18 - Sicilia **ambito007** - SIC0000007
- 3) **Cascone Giovanni** 26/09/1975 - Rg - **punti 2-** Sicilia **ambito0008** - SIC0000008
- 4) **Dimartino Maria Moanda** - 12/10/1980 - Rg **punti 14** - Sicilia **ambito0008** SIC0000008
- 5) **Greco Sarina** 13/03/1956 Ct - **punti 6** Sicilia **ambito0007** SIC0000007
- 6) **Puglisi Isabella** 25/09/1964 RG - **punti 15** Sicilia **ambito0008** SIC0000008
- 7) **Arabito Patrizio** - 16/03/1974 Ct - **punti 20** Sicilia **ambito0008** - SIC0000008



I citati soggetti hanno partecipato alla mobilità interprovinciale per lo stesso titolo indicato dalla ricorrente e senza beneficiare di precedenze – contrattuali – o disposte da normative di legge - come – è chiaramente evincibile dalla pubblicazione Bollettino MUIR trasferimenti (All. 1)

Ed ancora nell'ambito territoriale della **provincia di Palermo** i seguenti candidati sono stati assegnati al citato ambito pur avendo un punteggio più basso della sottoscritta e nessun titolo di precedenza:

8) **Cerami Maria** 20/09/1978 Pa - **punti 15** - Sicilia **Ambito0021**

SIC0000021

9) **Lanza Giovanna** 19/12/1953 Pa **punti 12** - Sicilia **Ambito0021**

SIC0000021

Ed ancora tutto ciò accade anche nella provincia di Siracusa :

10) **Barbagallo Debora** 27/12/1973 Sr - **punti 15** Sicilia

Ambito0026 SIC0000026.

11) **Accardo Corrada** 13/11/1949 Sr **12 punti** Sicilia **Ambito0026** -

SIC0000026

Nonché tutto si ripete nell'ambito di Messina

12) **Cacopardo Fiammetta** - 06/08/1981 - Me **punti 15** Sicilia

Ambito0013 SIC0000013

13) **Pruiti Ciarello Daniela** - 25/12//1975 - Me **punti 20** Sicilia

Ambito0016 SIC0000016



Pertanto, è chiaro che vi è stato - un errore – vi è errore - che determina un confacente immotivato provvedimento datoriale lesivo del principio della parità di trattamento dei lavoratori subordinati nell'attribuzione della loro sede di servizio .

L'attribuzione - dei posti negli ambiti di riferimento di Catania, Palermo, Siracusa, Messina, sarebbe dovuta ovviamente avvenire per attribuzione secondo punteggio dal più alto a seguire per tutti soggetti che sono entrati nella procedura in ambito nazionale, nella face C, nella stessa classe di Concorso A028, in assenza di presupposti preferenziali previsti dal contratto nazionale o da specifiche normativa di legge.

In tal modo appreso in data - 03 Agosto 2016 - dalla pubblicazione dei bollettini ministeriali sui trasferimenti interprovinciali che la stessa pur avendo un punteggio più alto a soggetti assegnati ad ambiti provinciali richiesti con priorità dalla ricorrente veniva assegnato all'ambito territoriale della Toscana; la ricorrente presentava così immediatamente nei termini di legge previsti in data 11/08/2016 a mezzo raccomandata 1 – n. 05248159621 – inoltrata all'Ufficio Scolastico per la Puglia nonché parimenti in data 11/08/2016 all'Ufficio Territoriale per la Provincia di Bari segreteria di Conciliazione a mezzo raccomandata 1 n. 05248159618 – 5 nonché all'ambito territoriale per la provincia di Bari parimenti in data 11/8/2016 a mezzo raccomandata 1 n. 05248159619 – 7 nonché all'Ufficio Scolastico per la Puglia in data 11/08/2016 raccomandata 1 n. 05248159621 – istanza di conciliazione – istanza tutte regolarmente consegnate - con prova di consegna - sicché -



all'uopo - presso l'ufficio Scolastico provinciale Territoriale di Bari ufficio competente ai sensi dell'art. 135 del CCNNL Scuola del 29/11/2007 in caso di erronea assegnazione sede di destinazione (Scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017. (All. 4)

In data 5 Settembre 2016 - in merito alle - sopra citate - istanze - a mezzo pec l'Ufficio Scolastico provinciale di Bari inoltrava comunicazione di avvio istruttorio in data 29/08/2016 presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. (All. 5).

La ricorrente in via tuzioristica inoltrava anche a tutti gli ambiti territoriali interessati oltre all'ambito competente istanza di tentativo di conciliazione .

Nonché, inoltrava istanza di accesso agli atti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania in data 11/08/2016 a mezzo raccomandata 1 n. 05248159620 – 9 (All. 6) presso in cui chiedeva l'accesso agli atti inerenti le domanda di mobilità con il relativo punteggio e titoli eventuali di preferenza inerente i candidati : Bombaci Giuseppe 13/09/1978 SR; Cocina Laura 28/09/1978 CT; Cascone Giovanni 26/09/1975 ; Dimartino Maria Moanda - 12/10/1980 ; Rg Greco Sarina 13/03/1956 Ct ; Puglisi Isabella 25/09/1964 RG ; punti 15 Arabito Patrizio - 16/03/1974 Ct - indicati in epigrafe nel ricorso (pag.2). Ad oggi 09 Settembre 2016 nulla.



La ricorrente , inoltre, in inoltrava a tutti agli ambiti territoriali provinciali di Siracusa, Palermo, Messina di riferimento ed all'Ambito Scolastico Territoriale Regione Sicilia e richiesta di accesso agli atti inerente le domanda di mobilità per i soggetti mobilitati di propria competenza territoriale . Con premessa che tale richiesta di esibizione è - ultronea - di per sé in quanto il relativo punteggio ed i relativi titoli preferenziali se presenti sono indicati ufficialmente dal bollettino MUIR trasferimenti dove la ricorrente ha evinto di essere assegnata alla sede dell'ambito territoriale Toscana , e dove si evince chiaramente un punteggio più basso e l'assenza di titoli preferenziali in capo ai citati candidati alla mobilità assegnanti all'ambito territoriale della Toscana.

Elementi di diritto

In via preliminare:

È incontrovertibile la competenza del giudice adito poiché in tema di lavoro pubblico "privatizzato" è ricondotto a proprio diritto soggettivo l'interesse risultato chiaramente pregiudicato da decisioni che, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determina taluni assetti organizzativi del personale, decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro . In ambito della competenza territoriale giova brevemente dedurre che la ricorrente è dipendente a tempo indeterminato e svolge attualmente il proprio servizio presso la sede Scolastica di Carrara conseguentemente in ossequio alla lettura dell'art. 413 comma c. p. c va desunta la competenza il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa Carrara . E ciò, giova ribadirlo, sia a tutela degli



interessi del lavoratore, che conosce e può difendersi sul luogo di lavoro, ma anche dell'ente datore di lavoro che evita l'eccessiva concentrazione delle controversie nelle sedi centrali delle amministrazioni pubbliche.

La stessa – *ratio* - della - citata – disposizione è stata posta a favore del lavoratore per **garantirgli il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria** .

L'art. 413 comma quinto c. p. c. introdotto dall'art. 40 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 indica quale giudice competente quello "*nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto*" - da - interpretazione letterale della norma, ma anche in considerazione della "*ratio*" della stessa, posta a favore del lavoratore in modo da garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria. (Cfr. Cass. civ., ord. n. 15344 del 7 agosto 2004). Nella **posizione della giurisprudenza** deve rilevarsi che l'orientamento prevalente ritiene che **la nozione di ufficio vada individuata con riferimento alla sede di effettivo servizio del dipendente** , e cioè al luogo ove lo stesso svolge la sua prestazione.

In maniera tuzioristica occorre affermare che fuor variante - dalla stessa lettura - del codice sarebbe la competenza a decidere incardinata presso le sedi giudiziarie della regione Sicilia poiché il lavoratore ha già un regolare rapporto di servizio con la pubblica amministrazione .

In altra ipotesi sarebbe - ultronea - anche la competenza giurisdizionale del Giudice del Lavoro di Bari prima precedente città ove sorgeva la sede scolastica di prima assunzione a tempo indeterminato in quanto vi è stato un trasferimento presso l'attuale sede del ricorrente a pieno titolo senza alcuna interruzione lavorativa o distacco.

Nel merito :



1) Violazione della normativa negoziale e contrattuale in tema di mobilità personale scuola - C.C.N.I. del 15 giugno 2016 - a.s. 2016/2017 - Nota prot. n. 9520 dell'8 aprile 2016 - O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 - C.C.N.I. dell'8 aprile 2016 - O.M. n. 244 dell'8 aprile 2016 - Violazione del principio di parità di trattamento tra tutti lavoratori da parte del potere datoriale pubblica amministrazione . Mancato riconoscimento del diritto soggettivo acquisto di avere assegnata in seguito alla procedura di mobilità interprovinciale 2016/17 in una sede di Servizio alternativamente presso gli ambiti territoriali Scolastici Provinciali di : Catania – Palermo – Siracusa – Messina.

Il ricorrente unicamente denuncia la violazione e falsa applicazione delle regole poste dal CNL sulla mobilità scuola 2016 - nonché - vizio di motivazione, disparità di trattamento ingiustificato tra i lavoratori , arbitrarietà manifesta della pubblica amministrazione datrice di lavoro.

Giova rappresentare come nei fatti in ricorso il principio di – parità tra tutti i lavoratori - applicabile - e riscontrabile nella stessa fonte negoziale contrattuale normativa - mobilità 2016/2017 - che intende essenzialmente evitare che le pubbliche amministrazioni introducano differenze tra i trattamenti dei vari dipendenti non giustificate da varie diversità sostanziali è stato palesemente stravolto violato disatteso . L'Art. 2 del CNL - citato - tabella di valutazione dei titoli e dei servizi per i trasferimenti del personale docente, oltremodo, a - *tal fine regolamenta - in maniera chiara come solo seguendo l'ordine di graduatoria gli stessi docenti partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.* In particolare si osserva che “ *la ricorrente avendo un punteggio superiore ai soggetti a cui è stata attribuita la sede di*



lavoro ambito territoriale Regionale Sicilia chiede di essere immessa ad svolgere la propria attività di insegnamento presso l'ambito di riferimento richiesto con rettifica ed annullamento del provvedimento datoriale - Ministeriale - di assegnazione presso l'ambito territoriale della Regione Toscana da ritenersi illegittimo già nei suoi presupposti tecnici assiali contabili . La ricorrente ha, infatti, un punteggio superiore a coloro che hanno ottenuto la mobilità e l'assegnazione presso l'ambito territoriale della regione Sicilia presso gli ambiti provinciali di Catania, Messina, Palermo, Siracusa. ”

I soggetti - sopra elencati – in epigrafe del ricorso (pag. 2) non risultano avere nelle griglia di pubblicazione titoli di preferenza né specifiche priorità contemplate negli - artt. 29 e 30 del CCNI sulla mobilità del 08.04.2016 ma – soltanto **un punteggio più basso del ricorrente valido per attribuirsi gli ambiti territoriali provinciali richiesti dalla stessa ricorrente con punteggio più alto.**

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Bari in funzione del Giudice del Lavoro :

- a) In via cautelare ritenuto fondato ed evidente ogni - **fumus boni iuris** - evidenziato in ricorso per le sopra – indicate ragioni – inerente – la rappresentazione fattuale provata di soggetti assegnati all'ambito territoriale della Sicilia con punteggio più basso numericamente rispetto al punteggio della ricorrente si evince l'illegittimità o meglio l'erronea attribuzione all'ambito territoriale della Toscana della ricorrente Rita Guardavascio.
- b) Nonché riscontrato il latente - **periculum in mora** - rappresentato sia dalla necessità di una tutela urgente al fine di evitare gravi ed irreparabili pregiudizi a beni fondamentali esistenziali della persona nonché dall'esigenza di realizzare una effettiva tutela giurisdizionale che sorge nella stessa **palese violazione di un diritto soggettivo leso** il cui differimento causerebbe illegittimamente danno in sé ed agli



affetti personali della persona; (*La ricorrente è sposata, ha una casa, era iscritta nelle graduatorie provinciale a Caltanissetta in posizione utile ad avere assegnazioni annuali già regolarmente ottenute.*) (*all. 6- 7*) - la dove – per assurdo subirebbe una lesione ad un **proprio diritto soggettivo** il tutto per un illegittimo ed erroneo nei suoi presupposti - provvedimento datoriale - di assegnazione di sede di servizio. Lo strumento giuridico per la protezione dei lavoratori è la norma inderogabile ovvero il rispetto della regole contenute nel contratto individuale. Ebbene, il rispetto delle regole sulla mobilità scolastica 2016/2017 e della norme ad essa confacenti sono state palesemente ed erroneamente stravolte: tutto ciò è “ingiusto” ed irreparabilmente lesivo ed occorre tutela cautelativa. *Per le vie brevi - per un provvedimento erroneo- è tale – lo stesso - già a prima esame - dovrebbe la ricorrente - subire la falcidia di dover chiudere una esperienza esistenziale di vita su un territorio d'origine quanto candidati con punteggio sostanzialmente più basso hanno ottenuto l'assegnazione nelle sede richiesta nell'ambito territoriale della Sicilia.*

La ricorrente giova rappresentare altresì si duole per l'illegittimità del provvedimento che l'assegna presso l'ambito territoriale della Toscana ma ampiamente del fatto che è stato leso un proprio diritto soggettivo dettato dal rispetto delle regole procedurali normative contrattuali e regolamentari della mobilità 2016/17 a prestare servizio presso gli ambiti provinciale Scolastico territoriali di Palermo, Catania, Siracusa, Messina.

Voglia l'On.le Tribunale del lavoro di Massa - Carrara in inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, ritenuta la sussistenza del - fumus boni iuris - e del periculum in mora per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione degli effetti del provvedimento ministeriale di assegnazione del docente Rita Guardavascio nata a Genova in data 24 Gennaio 1984 - accertare il



diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la sede di servizio scolastico presso l'ambito Scolastico territoriale provinciale di Catania o presso l'ambito Scolastico territoriale provinciale di Palermo oppure presso l'ambito Scolastico territoriale provinciale di Messina od in alternativa presso l'Ambito Scolastico Provinciale di Siracusa; nonché dichiarare l'illegittimo il provvedimento ministeriale di assegnazione presso l'ambito territoriale Scolastico della Toscana della ricorrente a decorrere dalla data di pubblicazione del 3 Agosto 2016

In Via istruttoria allega:

- 1) Copia Domanda di mobilità interprovinciale.*
- 2) Copia Bollettino Ufficiale Trasferimenti con indicazioni eventuali titoli di precedenza e punteggio candidati.*
- 3) Copia provvedimento datoriale impugnato.*
- 4) Copia istanza di conciliazione .*
- 5) Copia PEC ricevuta Ufficio Scolastico Provinciale di Bari .*
- 6) Copia raccomandata Accesso agli atti Ufficio Scolastico Provinciale Catania.*

In via istruttoria per la domanda cautelare si allega :

- 7) Copia Gae Caltanissetta posizione del ricorrente evidenziata*
- 8) Copia Contratto di lavoro anno precedente in Sicilia.*

Richieste Istruttorie:

Si chiede - l'esibizione ex art. 118 c. p. c. – da parte della pubblica amministrazione richiedente della domanda di mobilità interprovinciale anno 2016/2017 dei candidati specificamente indicati in ricorso - alla pagina 2 - con relativo punteggio di partecipazione e di loro eventuali titoli di preferenza poi comunque, confluiti nel bollettino ufficiale MUIR pubblicato e prodotto dal ricorrente dinnanzi a questo On.le Tribunale adito .



Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Dichiarazione ex art. 14 DPR 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche ed integrazioni si dichiara il presente procedimento di lavoro di valore indeterminato e comunque esente dal versamento del contributo unificato poiché la ricorrente Prof.ssa Rita Guardavascio ha un reddito familiare imponibile ai fini irpef inferiore ad Euro - 34.107,72 - come da dichiarazione allegata.

*Con Riserva di produrre Certificato Stato di Famiglia / Certificato Reddittuale
Agenzie delle Entrate.*

Licata, 8 Settembre 2016

Avv. Francesco Lumia



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato allegato rilasciato dal
ricorrente

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'erronea assegnazione di sede in ambito di mobilità
scolastica interprovinciale - ai fini di un integrale - instaurazione del
contraddittorio, il ricorso *ut supra*, deve essere notificato a tutti i docenti
potenzialmente controinteressati ossia a tutti i docenti;

RILEVATO CHE

sarebbe impossibile nei modi ordinari nonché - difficoltoso - non solo in
ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche per l'impossibilità
di identificarli nella loro residenza

CONSIDERATO CHE

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso l'efficacia di tale forma
di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni
contenute VI- Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale appare molto onerosa per la ricorrente;
Il Giudice adito può ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con
qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

RILEVATO INOLTRE CHE

La notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal
Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di
vertenze collettive tutto ciò premesso lo scrivente

FORMULA ISTANZA

Affinchè la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi
dell'art. 151, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa
alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali contro interessati evocati in giudizio,
tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione
di udienza sul sito internet del MIUR alle amministrazioni convenute mediante
notificazione all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato o in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Licata, 8 Settembre 2016

Avv. Francesco Lumia



